



CH-3015 Berna, USTRA

Ai Dipartimenti cantonali competenti
in materia di circolazione stradale

Ns. rif.: Q213-1213/Poa
Referente: Patrizia Portmann
Berna, 1 giugno 2017

Istruzioni concernenti i veicoli per gli esami di guida della categoria di motoveicoli A

(all. 12-cifra V ordinanza sull'ammissione alla circolazione [OAC; RS 741.51])

Signore e signori Consiglieri di Stato,

con le istruzioni emanate il 12 maggio 2016 e valide fino al 31 dicembre 2016, l'USTRA permetteva alle autorità cantonali di ammettere all'esame di guida anche motoveicoli di cilindrata inferiore a quella minima prescritta. Tale deroga rimarrà applicabile alla categoria A per i motivi esposti di seguito.

I motoveicoli della categoria A, limitata o illimitata, di cilindrata inferiore rispettivamente a 400 cm³ e 600 cm³ sono particolarmente adatti ai principianti, in quanto meno pesanti e quindi più facili da condurre rispetto ai modelli superiori. L'esperienza mostra che i motociclisti vogliono sostenere l'esame pratico con il veicolo con cui hanno imparato a guidare. Occorre pertanto evitare che la cilindrata minima prevista per i veicoli d'esame induca i principianti ad acquistare un motociclo più grande nonostante si sentano più sicuri su un modello di cilindrata inferiore.

Il 26 aprile 2017 il Consiglio federale ha proposto di modificare i requisiti dei motoveicoli per gli esami di categoria A ([consultazione sulla revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre](#)) eliminando la cilindrata minima e adeguando la potenza minima del motore.

Per tenere conto di queste circostanze, emaniamo, in virtù dell'[articolo 150 capoverso 6 OAC](#) e con validità fino all'attuazione della suddetta proposta del Consiglio federale, le seguenti

Istruzioni

1. In deroga all'[allegato 12 cifra V OAC](#), sono ammessi all'esame di guida anche i seguenti motoveicoli:

categoria A illimitata:	un motoveicolo senza carrozzino laterale avente una potenza del motore di almeno 35 kW e due posti a sedere;
categoria A limitata a 35 kW:	un motoveicolo senza carrozzino laterale avente una potenza del motore di al massimo 35 kW e due posti a sedere, esclusi i motoveicoli della sottocategoria A1.

2. Le presenti istruzioni entrano in vigore l'8 giugno 2017 e hanno validità fino all'entrata in vigore dei nuovi requisiti dei veicoli per gli esami della categoria A.

Le istruzioni dell'USTRA del 15 marzo 2016 e quelle transitorie del 12 maggio 2016, concernenti entrambe i veicoli per gli esami di guida della categoria di motoveicoli A, sono abrogate.

Vogliate gradire, signore e signori Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

Ufficio federale delle strade


Jürg Röthlisberger
Direttore